

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 maggio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1 RICORSO SIG. PERUZZI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.12.2012 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 30 STATUTO F.I.G.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 15 C.G.S., E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 11, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 92, COMMA 1, E 94, COMMA 1, LETTERA A) N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 82 del 7.2.2012)

L'allenatore Peruzzi Giulio ricorre contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico che, avendolo ritenuto responsabile della violazione di cui agli artt. 30 dello Statuto Federale, 1 comma 1 e 8 comma 11 C.G.S., gli ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 7.12.2012, nonché l'ammenda di €3.000,00 (Com. Uff. n. 82 del 7.2.12).

Lamenta, preliminarmente, in rito, di non aver mai ricevuto alcuna convocazione per l'udienza, svoltasi il 7.2.2012, davanti al suddetto organo, e di essere stato quindi impossibilitato a difendersi; nel merito, che delle contestate violazioni, quella relativa al mancato rispetto della clausola compromissoria, riguardando il recupero di crediti nascenti da un accordo privato, non era nella specie configurabile per mancata carenza nell'ambito federale di adeguate normative di tutela e di organi di giustizia competenti.

Chiede, in via principale, l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, o, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni inflittele.

L'appello va accolto essendo risultata pienamente fondata la prima delle doglianze rappresentate.

Ed invero nonostante ripetuti solleciti il primo Giudice non è stato in grado di dimostrare documentalmente che la convocazione del Peruzzi per la trattazione del suo deferimento fosse andata a buon fine, mancando sia l'avviso di ricevimento della raccomandata di convocazione, sia la prova dell'avvenuta giacenza presso il competente ufficio postale della missiva.

Ciò comporta l'avvenuta violazione del preminente diritto alla difesa e impone, ex art. 37 comma 4 C.G.S. l'annullamento della delibera gravata con restituzione degli atti all'organo di primo grado.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Peruzzi Giulio, dichiara nullo il giudizio di primo grado e la relativa pronuncia, rimette gli atti al primo giudice.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 3 maggio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete